

PATENT BOX



PATENT BOX

La “scatola del brevetto” è uno strumento fiscale entrato nel nostro ordinamento giuridico in seguito a misure simili introdotte in altri Paesi UE avente come principale obiettivo la tutela delle opere della proprietà intellettuale.

Il Patent Box è stato introdotto in Italia con la Legge di Stabilità 2015, con l’obiettivo di contrastare strategie fiscali di alcune imprese aventi, prevalentemente, strutture globali. La finalità dei gruppi era principalmente quella di trasferire i redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali in Paesi ove vige un regime fiscale agevolato.



patent box



Pertanto, il reddito derivante dall'utilizzo di tali beni in Italia era ridotto con una conseguente riduzione del gettito fiscale e del PIL nazionale. Tale strategia è legalmente possibile ma ha causato non poche conseguenze negative per l’economia italiana. **A tale proposito, il legislatore ha paventato l’esigenza di stabilire un meccanismo in controtendenza, in grado di attrarre nel territorio italiano redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali detenuti all'estero, tanto di imprese italiane quanto di imprese estere, evitando la fuga verso regimi di tassazione più convenienti.**

In tale contesto rientrano, pertanto, i redditi derivanti dall’utilizzo di beni di proprietà intellettuale quali brevetti, disegni, know-how e software.



PATENT BOX

Consentendo una riduzione della tassazione di tali redditi si stimolano le imprese italiane a convergere verso nuovi obiettivi di sviluppo e innovazione e, al contempo, a collocare (o, eventualmente, a fare “rientrare”) i propri beni immateriali in Italia, con una conseguente rinuncia da parte dello Stato italiano alle maggiori entrate che deriverebbero da regimi di tassazione sull'utilizzo di beni immateriali.

D’altra parte, tale misura consente notevoli vantaggi alle imprese e le stimola verso nuovi investimenti in attività di ricerca e sviluppo contribuendo ad attrarle nel territorio italiano e contribuendo, quindi, alla crescita economica dell’intero Paese.

Possono “optare” per il regime agevolato in esame tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa a prescindere dalla forma giuridica, dalle dimensioni e dal regime contabile adottato. È necessario invece che tali soggetti svolgano



attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla produzione di determinati beni immateriali.



PATENT BOX

Nello specifico, l'agevolazione fiscale è relativa ad una minore tassazione applicabile a seguito dell'esercizio di un **"diritto di opzione"** che permette a tali soggetti di determinare il reddito agevolabile attraverso l'indicazione della quota di fatturato derivante dall'utilizzo dei beni immateriali in proprio possesso. L'esercizio dell'opzione richiede, però, la ripartizione dell'importo soggetto a riduzione della tassazione in tre quote annuali di pari importo e dell'Irap relativa al periodo d'imposta in cui è stato esercitato tale diritto. La prima quota è determinata con la dichiarazione dei redditi, la seconda e la terza quota nei due anni successivi.

L'applicazione della tassazione ridotta riguarda tutti i redditi derivanti **dall'uso diretto e indiretto di beni di proprietà intellettuale.**

- **Si considera utilizzo diretto quando l'impresa produce o commercializza i beni e i servizi creati con uno specifico marchio, brevetto, know how, ecc.**

La tassazione agevolata è quindi applicabile ai redditi derivanti dall'utilizzo diretto o indiretto di software protetto da copyright, brevetti industriali, processi e formule, disegni e modelli, ma non per i marchi di impresa.

- **Nel primo caso, il calcolo del reddito agevolabile avviene tramite una procedura in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate al termine della quale viene determinato il complesso delle entrate e delle spese sostenute a causa dell'utilizzo diretto dei beni immateriali (c.d. ruling).**
- **Nel secondo caso, il calcolo del reddito agevolabile è effettuato sulla base delle royalties derivanti dalla concessione dei beni immateriali a terzi.**

Una volta determinata la quota di reddito agevolabile si applica la riduzione di tassazione tenuto conto del costo complessivo delle attività di ricerca e sviluppo sostenute dal beneficiario del regime di tassazione in relazione ai beni immateriali da quest'ultimo posseduti nonché dei costi complessivi di produzione dei beni stessi.

La validità dell'agevolazione ha una durata di cinque periodi d'imposta, può essere rinnovata ed è irrevocabile. L'azienda può quindi beneficiare dei vantaggi del patent box senza limitazioni temporali e fin quando svolgerà l'attività di ricerca sul bene immateriale.



Indubbi, quindi, sono i benefici che ne derivano, ma vediamo più da vicino la sua EVOLUZIONE NORMATIVA nel corso degli anni per quel che riguarda l'Italia,

quali sono i MECCANISMI DI FUNZIONAMENTO e i DESTINATARI ai quali tale strumento si rivolge.

In Italia l'istituto è stato **introdotto solo alla fine del 2014**, proprio al fine di adeguare il nostro regime fiscale alle direttive dell'OCSE volte ad armonizzare i diversi regimi. **Il patent box è stato però oggetto di una prima modifica nel 2017**, con la manovra correttiva Gentiloni che ha comportato l'**esclusione dell'applicabilità della normativa ai marchi d'impresa, mentre rimangono soggetti a tassazione agevolata i brevetti, i disegni, i software e il know-how**. La manovra correttiva ha il merito di specificare l'applicabilità della disciplina per il caso in cui l'impresa disponga di più **beni immateriali collegati da un vincolo di complementarità**. Si ha questa situazione nel caso in cui, per la finalizzazione del prodotto, sia necessario **l'uso congiunto di due beni immateriali** (si pensi ad un bene brevettato e, al contempo, oggetto di protezione secondo la normativa sul diritto d'autore): questi ultimi (**diritto d'autore e brevetto**) costituiranno un unico bene ai fini dell'applicazione della disciplina sulla tassazione agevolata.

Inoltre, prima di ritenersi assoggettabili alla normativa, bisogna operare una serie di accorgimenti: *occorrerà anzitutto verificare il diritto immateriale e la validità della sua registrazione nonché la sussistenza dei requisiti di legge per garantire la tutela giuridica (ad esempio, nel caso dei brevetti, bisognerà valutare se gli stessi siano già registrati o siano in corso di registrazione). A tal fine può essere utile eventualmente richiedere una perizia tecnica. Destinatari sono tutti i beneficiari di un reddito d'impresa.*

Nel 2019 tale strumento ha subito una ulteriore rivisitazione principalmente finalizzata a realizzare un sistema di semplificazione delle relative procedure di accesso. **La novità di maggior rilievo consiste nel consentire ai beneficiari di fruire della tassazione agevolata nella dichiarazione dei redditi nell'arco di tre esercizi d'imposta**. Si tratta della cosiddetta procedura di **"autoliquidazione"**. *In altre parole, i soggetti che esercitano l'opzione di tassazione agevolata prevista dal patent box ripartiscono la variazione della tassazione in diminuzione per tre quote annuali di pari importo, da indicare nella dichiarazione dei redditi.*

L'autoliquidazione sarà possibile per i soggetti titolari di reddito di impresa che hanno scelto di avvalersene per la prima volta nel periodo di



imposta 2019, che si trovano a rinnovare un accordo già stipulato precedentemente con l'Agenzia delle Entrate o che si trovano in costanza della trattazione di un accordo non ancora concluso, in tal caso sarà necessaria espressa rinuncia. **Ciò comporta una semplificazione della procedura di fruizione della normativa che consente ai contribuenti di dichiarare direttamente il proprio reddito agevolabile in alternativa alla procedura di accordo preventivo in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate.** Altra novità di particolare interesse introdotta dalla manovra del 2019 è riconducibile alla sanzione prevista per infedele dichiarazione.

Nel caso di rettifica del reddito escluso dalla base imponibile, da cui derivi una maggiore imposta o differenza di credito, la sanzione prevista per l'infedele dichiarazione non si applicherà qualora, nel corso dell'accesso, ispezione, verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente abbia consegnato all'amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso.

In conclusione, il patent box è uno strumento di fiscalità agevolata alquanto complesso che richiede conoscenze specialistiche non soltanto ispirate alle cosiddette c.d. scienze esatte, ma anche ad una vera e propria interpretazione giuridica. Come innanzi detto, infatti, il calcolo del reddito agevolabile non avviene attraverso l'applicazione di una mera formula specificata nella normativa, ma è il risultato di un accordo, e quindi di una fase di contraddittorio, tra il beneficiario del regime di agevolazione e l'Agenzia delle entrate. Ciò sta a significare che un singolo professionista non è

verosimilmente in grado di apportare una consulenza in materia di patent box, a meno che non abbia una conoscenza specifica della materia ed esperienza nel settore.

Al contrario, un tale compito di analisi ed interpretazione della normativa sarà efficacemente portato a termine da un team di consulenti specializzati in materie fiscali, giuridica e tecnica che nei loro trascorsi professionali abbiano maturato una conoscenza approfondita di tale regime e della sua evoluzione normativa.

LA PROPOSTA DI GRUPPO 2G

Gruppo 2G dispone di un team di professionisti interni e della stretta collaborazione una primaria Tax Advisory Firm in grado di supportare l'azienda cliente nella predisposizione di quanto necessario affinché si raggiunga un **accordo di durata quinquennale (rinnovabile per un altro quinquennio) con l'Agenzia delle Entrate per il conseguimento del regime di tassazione agevolata oggetto del patent box.** Nello specifico le attività svolte sono le seguenti:

- ✓ **Analisi e valutazione dei dati economici qualitativi e quantitativi, nonché degli assets del cliente,** rispetto al benchmark di riferimento (*cosiddetta analisi di comparabilità*) - mediante l'utilizzo di specifiche banche dati - finalizzata alla determinazione di quanto l'impiego dell'intellectual property contribuisce alla generazione del reddito della società cliente; conseguente predisposizione di una memoria integrativa;
- ✓ Successivamente alla **dichiarazione di ammissibilità da parte dell'Agenzia, presentazione della memoria integrativa corredata dell'analisi di comparabilità;**



- ✓ **Supporto al cliente** – anche per il tramite della *Tax Advisory Firm* - **nella fase di interazione con l’Agenzia**, con l’obiettivo di definire il contributo dell’intangibile alla generazione del reddito e di arrivare alla sottoscrizione dell’accordo (ruling).
- ✓ Dopo la firma dell’accordo con l’Agenzia, **consulenza e supporto per tutto il periodo**

del quinquennio per gli adempimenti dichiarativi conseguenti (in primis relativo alla determinazione del contributo, da determinarsi mediante apposita rendicontazione analitica da predisporre da parte della società cliente su indicazione dei professionisti della *Tax Advisory Firm* e di Gruppo 2G).



Avv. Edmondo MONDA

- **Presidente del C.d.A. di Gruppo2G**
- Esperto in **contenzioso tributario**
- Esperto in **operazioni straordinarie di impresa**



Ing. Giuseppe PANACCIONE

- **Componente del C.d.A. di Gruppo2G con delega per le NUOVE INIZIATIVE.**
- **Esperto di lean manufacturing** e riorganizzazione dei flussi produttivi.
- **Esperto di turnaround** e di rilancio di aziende in crisi e nell’ottimizzazione delle giacenze e dei sistemi automatici di programmazione della produzione



Per avere maggiori informazioni sui nostri servizi potete contattare il ns. Ufficio Commerciale **Sig.ra Cristina Gagliardo** che fisserà un appuntamento con uno dei ns. Esperti
 Tel. 011/5620022
c.gagliardo@gruppo2g.com

